

Sentenza n.40/2011

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione del lavoro, composta dai Magistrati:

Dott. Sergio Maxia	Presidente relatore
Dott. Alfonso Nurcis	Consigliere
Dott. Angelo Leuzzi	Consigliere

Ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Nella causa iscritta al n.315 del ruolo generale per l'anno 2009, promossa da:

*****, domiciliata elettivamente in Cagliari presso l'Avv. Rosalia Pacifico che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine dell'atto di appello,

APPELLANTE

Contro

l'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI, in persona del rettore in carica rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari,

APPALLATA

Svolgimento del processo

Con distinti ricorsi 23.06.2004 al Tribunale di Cagliari ***** , esponeva che l'Università degli studi di Cagliari, dopo averla assunta come collaboratore e esperto linguistico di lingua madre russa presso la facoltà di lingue e letteratura straniera con contratto a tempo determinato dal 04.01.2002 al 30.09.2002, le aveva conferito nel febbraio 2003 il diverso incarico di preparatore linguistico, presso il centro linguistico di ateneo, mentre le sue precedenti mansioni erano state svolte dallo stesso mese da *****.

La ricorrente sosteneva che essendo il suo posto ancora attualmente vacante di diritto, sebbene occupato di fatto dalla ***** , il contratto di lavoro stipulato a termine doveva ritenersi a tempo indeterminato a far data dal 04.01.2002 e tuttora in corso.

La ricorrente conveniva pertanto in giudizio l'Università per ottenere la predetta declaratoria, il pagamento di tutte le differenze retributive non corrisposte, la rifusione delle spese processuali.

L'Università convenuta si costituiva in giudizio per resistere all'avversa domanda sostenendo che il posto di collaboratore linguistico di lingua madre russa ricoperto dalla ricorrente nell'anno 2002 con contratto di lavoro subordinato legittimamente stipulato a termine per soddisfare esigenze di carattere eccezionale e temporaneo era stato soppresso in assenza di perduranti esigenze didattiche e

non ricoperto dalla ***** che invece aveva stipulato in data 19.02.2003 un contratto di collaborazione coordinata e continuativa a tempo determinato per attività di addestramento formativo mirato allo sviluppo del saper fare.

Il Giudice, istruita la causa con produzioni documentali, rigettava la domanda con sentenza 20.05.2008 in adesione all'assunto difensivo dell'Università.

Avverso tal decisione proponeva appello ***** con ricorso 12.06.2009, cui resiste l'Università.

Motivi della decisione

L'appellante insiste nel sostenere che il contratto di lavoro subordinato stipulato a termine 2002 per lo svolgimento di attività di collaboratore e esperto linguistico di madre lingua russa non era giustificato da esigenze temporanee in quanto nell'anno successivo la stessa attività è stata svolta di fatto dalla ***** con il contratto dissimulato denominato saper fare.

Il gravame è fondato.

L'appellata nel libero interrogatorio ha ammesso che l'incarico di collaborazione autonoma conferito con scelta discrezionale alla ***** per l'anno 2003 è stato rinnovato sempre a termine per gli anni successivi sino al 30.09.2010 quando è stato soppresso l'insegnamento della lingua russa senza provare che tale contratto di "saper fare" aveva un oggetto diverso da quello stipulato l'anno precedente con l'appellante in esito a selezione pubblica e senza spiegare perché per il nuovo contratto non sia stata prescelta l'appellante.

Ciò dimostra che le esigenze per cui l'appellante è stata assunta non erano eccezionali e temporanee, come asserito nel contratto, ma permanevano sino alla soppressione del corso ufficiale di insegnamento della lingua russa che richiedeva di affiancare all'insegnante un collaboratore linguistico come di fatto è avvenuto con i ripetuti incarichi conferiti alla *****.

Ne deriva la nullità del termine apposto al contratto con sua conversione a tempo indeterminato fino al 30.09.2010 e di diritto l'appellante al relativo trattamento economico in luogo di quanto percepito ad altro titolo.

L'appello deve essere pertanto accolto.

Le spese processuali seguono la soccombenza.

Per questi motivi

Il Tribunale

Definitivamente pronunciando respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accoglie l'appello proposto con ricorso 12.06.2009 da ***** nei confronti dell'Università degli Studi di Cagliari contro la sentenza del Tribunale di Cagliari 20.05.2009 e in riforma dell'impugnata

sentenza dichiara che tra le parti in causa dal 01.04.2002 al 30.09.2010 è intercorso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato come lettore e esperto linguistico di madre lingua russa.

Condanna l'Università al pagamento del relativo trattamento economico con deduzione di quanto corrisposto a diverso titolo nonché al pagamento delle spese processuali, che liquida per il giudizio di primo grado in Euro 2.250,00 di cui 700,00 per diritti di procuratore e 1.300,00 per onorari di avvocato e per il presente grado in euro 3.375,00 di cui 600,00 per diritti di procuratore e 2.400,00 per onorari di avvocato.

Cagliari, 12 gennaio 2011

Il Presidente
(Dott. Sergio Maxia)